

Patronato INCA CGIL Vicenza

Agosto 2022

CGIL



Permessi art. 33 legge n.104/1992: NOVITA'

Legge n.104/92: NOVITA'

Premessa

Il D.Lgs. n. 105/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.176 del 29 luglio 2022, **in vigore dal 13 agosto 2022**, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, **al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare**, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all'articolo 33 della legge, n. 104/1992, e di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.

Si forniscono, con riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato**, le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal **13 agosto 2022**.

Successive indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto altra pubblicazione non appena l'Istituto pubblicherà specifica circolare.

1. Permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992

L'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "*referente unico dell'assistenza*", in base al quale, nel



previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

L'articolo 33, comma 3, della legge n.104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Tale previsione normativa comporta quindi che, **dal 13 agosto 2022**, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

2. Congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs

n. 151/2001

L'articolo 2, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n.105/2022, sostituendo il comma 5 dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001, apporta le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:

- a) introduce il "*convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36*", della legge n. 76/2016, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile;
- b) stabilisce che il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Conseguentemente **dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:**

- 1) il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n.76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
- 2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell'unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
- 3) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- 4) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n.76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- 5) un **parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile** in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle

conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

NB: ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

3. Domanda

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 105/2022, ossia **dal 13 agosto 2022**, è comunque possibile richiedere i permessi e il congedo di cui al presente messaggio, come modificati dalla nuova normativa, presentando domanda all'INPS attraverso i consueti canali (Patronato Sindacale, sito *web*, contact center integrato).

ATTENZIONE! Nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all'atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti la convivenza di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile da assistere [1].

Nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

[1] Sul sito www.inps.it è disponibile il modulo MV68 in "Prestazione"



CGIL



Non ti lasciamo solo




PATRONATO INCA-CGIL

Legge 30 marzo 2001, n. 152

**Accesso, contatti
& appuntamenti:**

***CUP: 0444 96 45 22**

**Contributi, pensioni, reversibilità, infortuni, as-
segnati familiari, non sai che pesci pigliare???**
RIVOLGITI AL PATRONATO INCA CGIL



UFFICIO	GIORNO	APERTURA MATTINO	APERTURA POMERIGGIO
Vicenza Via Maganza 96 vicenza@inca.it	Lunedì	8:30 - 14:30	===
	Martedì	9:00 - 12:00	15:00 - 18:30
	Mercoledì	9:00 - 14:00	===
	Giovedì	9:00 - 12:00	15:00 - 18:30
	Venerdì	8:30 - 14:30	===
Lonigo Viale della Vittoria 24/a lonigo@inca.it	Lunedì	8:30 - 12:00	===
	Giovedì	8:30 - 12:00	===
	Venerdì	9:00 - 12:00	===
Noventa Vic.na Viale Ungheria 6 noventavicentina@inca.it	Martedì	8:30 - 12:30	===
	Mercoledì	===	15:00 - 18:30
	Giovedì	9:00 - 11:30	===
Arzignano Via IV novembre 32 arzignano@inca.it recapito Chiampo	Martedì	8:30 - 12:00	===
	Giovedì	===	15:00 - 18:30
	Venerdì	9:00 - 12:00	===
	Mercoledì	8:30 - 12:00	15:00 - 18:30
Dueville Via Corvo 4 dueville@inca.it recapito Camisano	Martedì	===	12:30 - 17:30
	Mercoledì	9:00-12:00	14:30-16:30
	Giovedì	9:00 - 12:30	14:30 - 16:30
Alte-Montecchio M. Via A. Volta 45 alte-montecchio@inca.it	Lunedì	9:00 - 12:00	===
	Martedì	===	15:00 - 18:30
	Giovedì	===	15:00 - 18:30
Thiene Via Valsugana 54 thiene@inca.it recapito Arsiero	Lunedì	9:00 - 12:30	===
	Mercoledì	===	15:00 - 18:00
	Venerdì	9:00 - 12:30	===
	Giovedì	9:00 - 12:00	14:30 - 17:00
Schio Via Lago di Garda 24/c schio@inca.it	Lunedì	9:00 - 12:30	===
	Giovedì	9:00 - 12:30	15:00 - 18:00
Bassano del Grappa Largo Parolini 39 bassanodelgrappa@inca.it recapito Asiago recapito Marostica	Lunedì	9:00 - 12:30	===
	Mercoledì	===	15:00 - 18:00
	Venerdì	9:00 - 12:30	===
	Martedì	9:00 - 12:30	===
	Giovedì	===	14:00 - 18:00
Valdagno Corso Italia 2 valdagno@inca.it	Lunedì	9:30 - 12:30	===
	Martedì	===	15:00 - 19:00
	Giovedì	===	15:00 - 18:00

CGIL



Non ti lasciamo solo

CGIL



Non ti lasciamo solo